

# COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Copia  Originale

CATEGORIA I CLASSE IX

## 7° Settore – Contenzioso

DETERMINAZIONE n. 34 del 10/03/2016

**OGGETTO: Proposizione giudizio avanti il Tribunale di Napoli Nord contro A.G.E.S.I. Gruppo Grumo Nevano 1 e associazione “Mani Tese onlus” per la restituzione di beni di proprietà comunale. Nomina legale.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **duemilasedici** il giorno **dieci** del mese di **marzo** alle ore **16,00**;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2009 con la quale è stata determinata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n° 08 del 28/01/2016 con la quale si è proceduto ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;

**Visto** il decreto Sindacale n° 7 del 11/02/2016 prot. 1366, con il quale è stato attribuita al sottoscritto dott. Carlo Cirillo la Responsabilità del 7° Settore fino al 31/12/2016, individuando, altresì, quale supplente in caso di assenza o impedimento del titolare, il dott. Domenico Cristiano;

**Visto** il D.Lgs n°267 del 18/08/2000;

Premesso che

giusta deliberazione del Consiglio Regionale della Campania n. 6/6 del 23.01.2001 il Pio Monte Parolisi Cristiano, con sede in Grumo Nevano, ente morale già monte elemosiniere e quindi gestore dell'ospedale mendicomicio, fu dichiarato estinto ed i beni dello stesso, consistenti nell'edificio sito in Grumo Nevano al viale della Rimembranza, 71, ex mendicomicio con relative pertinenze, il tutto individuato in Catasto di Grumo Nevano al foglio 1 p.lla 188 e p.lla 233 (visura catastale UTE del 25.09.1996), trasferiti in proprietà al Comune di Grumo Nevano;

Che da notizie pervenute presso l'Ente è risultato che una parte dei beni immobili pervenuti al Comune dall'ex Pio Monte Parolisi Cristiano sarebbero stati acquisiti da privati;

Che, effettuate ricerche a mezzo il sistema informatico dell'Agenzia del Territorio (SISTER) è risultato che il 29.10.2010 veniva effettuata una voltura d'ufficio di beni immobiliari siti in Grumo Nevano al viale della Rimembranza, 71, senza precisazione di provenienza sia come proprietà che come precedente numero di particella, identificati in catasto fabbricati di Grumo Nevano al foglio 1 particella 1709, sub. 1, a favore di A.G.E.S.C.I. Gruppo di Grumo Nevano con sede in Grumo Nevano, identificata come «ditta priva di titolo reso pubblico» e che, a seguito di strumento pubblico di donazione del 01.04.2011 repertorio n. 19565, rogante il notaio Roberto Carbone di Napoli, ad oggi intestatario del suddetto immobile come sopra identificato risulta la ditta “Mani Tese Onlus” con sede in Grumo Nevano;

Che in data 07.02.2014 con nota prot. n. 1886 è stato richiesto al notaio Roberto Carbone il rilascio di copia del suddetto atto di donazione rep. n. 19565 del 01.04.2011 ed ottenuta la stessa, si è potuto verificare che l'atto di donazione inerisce «la piena proprietà del convitto sito in Grumo Nevano con accesso dal viale della Rimembranza n. 71, già un tempo destinato ad istituto per il soccorso dei poveri e gli ammalati (..) in catasto fabbricati, in ditta A.G.E.S.C.I. Gruppo Grumo Nevano, foglio 1, mappale 1709, sub. 1 (...) con la precisazione che l'odierna parte donante non coincide con il soggetto risultante dalla suddetta intestazione provenendo il diritto oggetto del presente atto da usucapione non dichiarata con sentenza (..) e non essendovi quindi un titolo legale di provenienza per cui sussista un obbligo di trascrizione e di voltura catastale»;

Che, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il responsabile del Settore Affari Generali, con determinazione del Servizio Contenzioso n. 22 del 03.03.2014, ha conferito incarico stragiudiziale all'Avv. Sirio Giametta da Frattamaggiore, il quale, una volta appurata la veridicità di quanto esposto procedesse ad una azione di reintegro nella proprietà che sarebbe stato oggetto di usucapione, a mezzo istanza di mediazione obbligatoria;

Che con nota acquisita al protocollo generale dell'ente in data 25.11.2014 al n. 1067 EM, l'Avv. Sirio Giametta ha trasmesso il verbale negativo della procedura di mediazione relativa alla vicenda di che trattasi, esperita dinanzi all'Organismo B.S. Conciliazioni s.a.s. di Marano di Napoli in data 12.11.2014, avendo le parti convenute, A.G.E.S.C.I. Gruppo Grumo Nevano 1 e associazione Mani Tese onlus, rifiutato di conciliare la vertenza rendendo così necessaria l'introduzione del giudizio avente ad oggetto la restituzione degli immobili di proprietà comunale e l'impugnativa dell'atto di donazione intercorso tra le associazioni;

considerato che l'azione compiuta dalle associazioni coinvolte risulta del tutto arbitraria e priva di fondamento giuridico, precisandosi, a puro titolo esemplificativo, che il presunto usucapione non risulta essere stato dichiarato con sentenza costitutiva del diritto;

preso atto che nelle more dell'amministrazione commissariale, insediatasi a febbraio 2015, e a seguito delle elezioni amministrative per la formazione dell'attuale amministrazione in carica, tenutesi il 31.05.2015, nonché alla luce della

ulteriore fase istruttoria, propedeutica alla costituzione in giudizio, affidata al notaio Liotti, iniziata con l'incarico conferito al predetto professionista a fine marzo 2015 e relativa documentazione acquisita solo in data 21.07.2015, non si procedeva alla nomina del suddetto legale;

Che con atto di Giunta Comunale n. 17 del 23/02/2016, l'Amministrazione ha ritenuto di procedere a promuovere un giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord contro A.G.E.S.C.I. Gruppo Grumo Nevano 1 e associazione "Mani Tese onlus" al fine di ottenere il reintegro dei beni di proprietà comunale, dando mandato a questo Responsabile di provvedere, con proprio atto gestionale alla nomina del legale a tutela degli interessi del Comune, conferendogli mandato ad litem, precisando che, considerata la notevole complessità della materia e la prevedibile lunga durata della causa di che trattasi, la G.C. ha determinato di fissare la misura dell'onorario per il professionista incaricato in deroga a quanto disposto dalla deliberazione del commissario straordinario n. 11/2010, calcolando lo stesso sulla base dei minimi tariffari e dei parametri ai sensi del D.M. 55/2014, per causa di valore indeterminabile di complessità alta;

Considerato che l'Ente si trova in fase di esercizio provvisorio;

visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 01/03/2016, con il quale è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno,

### DETERMINA

di nominare l'avv. Giulio Craus, con studio legale in Napoli al Viale Michelangelo, 65, quale difensore degli interessi del Comune di Grumo Nevano nel giudizio di cui in premessa, conferendogli mandato ad litem;

che lo stesso, contattato per le vie brevi si è detto disponibile ad una riduzione del compenso, rispetto ai minimi calcolati per complessità alta del procedimento ammontanti ad € 11.373,84, come risultanti dai parametri del D.M. n. 55 del 2014 e come indicati e preimpegnati nella deliberazione di G.C. n. 17/2016, del 20% sull'onorario e spese generali, ossia € 8.964,25, e quindi per complessivi € 7.171,40 oltre IVA e CPA e pertanto per complessivi € 9.099,08 da impegnare, oltre alle spese derivanti dall'iscrizione della causa a ruolo che restano a carico dell'Ente;

alla luce di tutto quanto sopra indicato, di impegnare al competente capitolo 3500 del PEG 2016 in corso di formazione la somma di € 9.099,08, a rettifica del preimpegno prenotato n° 5/16 dell'11/02/2016;

di liquidare con ulteriore atto determinativo le competenze professionali ad incarico ultimato, e a presentazione di regolare fattura;

di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programmi dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle Legge 06.11.2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) e del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in questione.

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE  
dott. Carlo Cirillo

Visto di regolarità contabile  
(artt. 151, 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.  
e artt. 17-18-19-20 del Regolamento di contabilità)

Li 16/3/16

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
dott. Raffaele Campanile

imp. 122/2016 Per cap. 35

Per copia conforme \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE  
dott. Carlo Cirillo

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi \_\_\_\_\_ reg. \_\_\_\_\_

Il responsabile della pubblicazione